



COMUNE DI BREDA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI
MEZZI PUBBLICITARI

*(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada,
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada)*

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI GENERALI	3
ART. 3 - NORME INDEROGABILI COMUNI A TUTTE LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE	3
ART. 4 - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI	4
ART. 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	4
ART. 6 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 7 - DETERMINAZIONE VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE	5
ART. 8 - COLLOCAZIONE - UBICAZIONE – DISTANZE	6
ART. 9 - DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DENTRO I CENTRI ABITATI	6
ART. 10 - CARATTERISTICHE	7
ART. 11 - MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI	7
ART. 12 - MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE	7
ART. 13 - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO	8
ART. 14 - DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA	8
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA	8
ART. 16 - LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA.	9
ART. 17 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	9
ART. 18 - PUBBLICITÀ FONICA	9
ART. 19 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 20 - OBBLIGHI - VIGILANZA - SANZIONI	10
ART. 21 - NORME FINALI E TRANSITORIE	10

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, si rinvia al relativo regolamento comunale adottato e al D. L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento la nozione di "centro abitato", utile per l'individuazione dell'ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.Lgs.285/92.
2. I mezzi pubblicitari si suddividono in:
 - a) mezzi di pubblicità temporanea costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 12 mesi, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, ecc.;
 - b) mezzi di pubblicità permanente, costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 3 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) entro 5 metri dalle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) negli ambiti di interesse paesaggistico ambientale o artistico monumentale ovvero in quelli soggetti a vincolo, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e comunque nel rispetto del Regolamento Edilizio vigente;
 - j) negli ambiti territoriali destinati dal PRG vigente a coni visuali delle zone di cui al precedente punto i).
 - k) all'interno delle rotatorie.
4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

5. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione della pubblicità installata su transenne parapetonali.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. 4 - Definizione degli impianti pubblicitari permanenti

1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari permanenti si intendono: "insegna d'esercizio", "preinsegna", "cartello", "impianti di pubblicità e propaganda", "impianto pubblicitario di servizio", "sorgente luminosa" secondo le definizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 5 - Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare, rinnovare, o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione, ai sensi del Codice della Strada, da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in bollo, su specifico modello predisposto dal Comune, contenente le seguenti indicazioni:
 - generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e indicazione dell'attività da pubblicizzare;
 - indicazione della strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione dell'impianto da pubblicizzare;
 - ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato, ed estremi dell'atto di autorizzazione, o contratto, dal quale consegue la disponibilità dell'immobile (terreno o fabbricato) per apporvi il mezzo pubblicitario.
3. Alla domanda, da indirizzare al Comune, deve essere allegata, oltre ad una scheda contenente le caratteristiche tecniche degli impianti da installare, redatta su modello predisposto dal Comune, anche:
 - da produrre in duplice copia:
 - bozzetti del mezzo pubblicitario con indicata la tipologia, dimensioni, materiali, colori;
 - fotomontaggio
 - prospetto e sezione (facoltativi)
 - planimetria generale in scala adeguata (1:200 o 1:500) con indicate le distanze del mezzo pubblicitario dal limite della carreggiata;
 - estratto catastale con individuazione dell'immobile ove è prevista l'apposizione del mezzo pubblicitario;
 - estratto di P.R.G. in scala 1:2000 o 1:5000
 - estratto carta tecnica regionale in scala 1:5000 con indicato il punto di installazione e il suo progressivo chilometrico (se ricade su strada provinciale)
 - da produrre in unica copia:
 - autodichiarazione (redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n.15) del soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato, e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, secondo quanto stabilito dal D.P.R.495/92
 - autorizzazione dell'assemblea condominiale all'apposizione del mezzo pubblicitario;
 - autorizzazione del proprietario dell'immobile all'apposizione del mezzo pubblicitario
4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.
5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
 - dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto pubblicitario
6. L'autorizzazione è rilasciata dopo aver acquisito i pareri di competenza di altre autorità o enti (Provincia di Treviso, ...) e facendo salvi eventuali diritti di terzi;
7. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (fino a 0,4 mq), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna

pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

8. Gli impianti pubblicitari già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento alla loro scadenza potranno essere rinnovati solo se conformi al presente Regolamento.

Art. 6 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: conseguentemente i termini fissati per la conclusione del procedimento rimarranno sospesi per il periodo intercorrente tra la richiesta di parere alla Sovrintendenza e l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.
2. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare al protocollo idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.
3. L'interessato prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, ai sensi del regolamento comunale in materia di imposta sulla pubblicità e al D. L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni anche nel caso di insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, esenti dall'imposta ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507;
4. L'autorizzazione ha validità:
 - per le insegne di esercizio sino a modificazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario
 - per gli impianti pubblicitari di servizio sino al termine fissato nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale
 - tre anni per tutti gli altri impianti permanenti, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.
6. Le insegne di esercizio devono essere rimosse a cura del proprietario qualora intervenga la cessazione dell'attività; qualora non vi provveda, vi provvede l'amministrazione con spese a carico dello stesso.
7. Per il rinnovo delle autorizzazioni, qualora non siano intervenute modifiche regolamentari o allo stato dei luoghi, è sufficiente un'istanza all'Ufficio Competente contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione.
8. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione.
9. Trascorsi 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra, l'interessato potrà effettuare la variazione richiesta, salvo contrarie disposizioni dell'ufficio competente. Il messaggio non potrà essere variato più di due volte l'anno.
10. La procedura di cui sopra non si applica agli impianti funzionalmente ed effettivamente destinati alle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette.

Art. 7 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere

alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
 - b) impianti luminosi;
 - c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 8 - Collocazione - Ubicazione – Distanze

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, purché:
 - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;
 - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
 - mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
 - mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
 - mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
 - mt. 15 dagli impianti semaforici
 - mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati (parallelamente o in aderenza) sui fabbricati.
3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 15 mt.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, per le rispettive competenze.
5. Al fine di incentivare gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività possono essere concesse deroghe sulle distanze sopra indicate per l'installazione di tali tipologie di impianti.
6. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano, per colore, conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

Art. 9 - Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati entro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, se installati lungo le strade, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - a) da mt. 1.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
 - b) da mt. 5.01 a mt 10.00: metri quadrati 4 (quattro)

- c) oltre i mt 10.01 a mt. 30.00: metri quadrati 6 (sei)
2. Le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati possono essere autorizzate anche per dimensioni superiori secondo le misure fissate nell'art. 48, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Art. 10 - Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa tale da produrre abbagliamento. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 11 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio «qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche esser luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta».
2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio nei centri abitati è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Il progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio convenzionati, che dovrà specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto, nonché caratteristiche, dimensioni e colori dei messaggi pubblicitari, dovrà acquisire i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.
3. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza delle intersezioni, a meno di 5 metri, ad eccezione delle transenne di superficie inferiori a metri quadrati tre che hanno finalità e funzione di protezione degli utenti della strada.
4. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada con superficie inferiore a mq 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, si applicano anche gli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

Art. 13 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 10 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1°, lett. a) e lett. b).

CAPO III - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 14 - Definizione di pubblicità temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:
 - a) striscione;
 - b) locandina;
 - c) stendardo o bandiera;
 - d) segno orizzontale reclamistico.
 - e) pubblicità fonica o sonora;
 - f) pubblicità sui veicoli;
 - g) volantaggi o similari (con esclusione della propaganda elettorale nei periodi previsti dalla legge) aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva non superiore a mesi 12.
2. Tra gli impianti pubblicitari temporanei non può essere considerata l'insegna d'esercizio.
3. Le seguenti tipologie non necessitano di autorizzazione:
 - a) pubblicità temporanea effettuata con "locandine interne" all'interno di esercizi pubblici e commerciali o esercizi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);
 - b) pubblicità effettuata negli elementi di arredo dei plateatici, purché di superficie inferiore a 300 cmq per ogni elemento di arredo. La relativa dichiarazione di inizio pubblicità si considera effettuata contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico per il plateatico;
 - c) pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
 - d) pubblicità effettuata con volantini o altro materiale distribuito in forma itinerante;
 - e) pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - f) pubblicità fonica;
 - g) cartelli di compravendita di superficie fino a 1 mq esposti da privati o agenzie immobiliari sugli immobili in vendita o nelle loro pertinenze;
4. Gli impianti pubblicitari temporanei, installati sul territorio comunale, devono rispettare il limite massimo di mq. 6 per impianto pubblicitario, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 - Bandiera limite massimo 4 mq
 - Gigantografia (di cui all'art. 42) non vi sono limiti massimi, bensì lo spazio dedicato al messaggio pubblicitario non deve superare i mq. 6
 - Striscione limite massimo di altezza 1 m
 - Cavalletti non devono superare il metro di base ed un metro di altezza e non possono essere luminosi.
5. L'interessato prima di iniziare qualsiasi tipologia di pubblicità è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, ai sensi del regolamento comunale in materia di imposta sulla pubblicità e al D. L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni e al pagamento dell'imposta dovuta;

Art. 15 - Autorizzazione per pubblicità temporanea

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 30 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
 - b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
 - c) bozzetto con dimensioni;
 - d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato;
 - e) n. 2 marche da bollo
3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive dettate dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
 4. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
 5. La validità dell'autorizzazione, in ogni caso non superiore a 12 mesi, è quella espressamente indicata nel provvedimento ed è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 16 - Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea.

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3 del D.Lgs. n.507/1993, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

Art. 17 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. E' consentita, previa comunicazione al Concessionario per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità, la variazione del messaggio pubblicitario su impianti già autorizzati, a condizione che non vengano modificate la durata dell'esposizione, la tipologia, l'ubicazione o le dimensioni indicate nell'autorizzazione stessa. Tale comunicazione non comporta il rilascio di nuova autorizzazione.
2. La modifica di uno dei parametri di cui al comma 1 equivale a tutti gli effetti a nuova istanza di autorizzazione.

Art. 18 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è ammessa ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Entro i centri abitati può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, previa richiesta, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, politico, religioso e simili.
3. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco, previa richiesta, ai sensi dell'art. 7 della L. 130/75.
4. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 19 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni o condizioni indicate nell'autorizzazione;
 - b) l'inosservanza delle norme del presente regolamento e, in particolare, di quanto previsto all'art. 53, comma 1, lettere a), b), c) e g);
 - c) la non corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario prescritta dall'art. 52, comma 1;
 - d) il mancato pagamento del canone, in caso di contestuale occupazione di suolo pubblico, o dell'imposta comunale sulla pubblicità alle scadenze stabilite.

2. Il responsabile del servizio competente, accertato il verificarsi di una delle situazioni di cui alle lettere a), c), d), del comma precedente, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la causa di decadenza entro 10 gg. dalla notifica dell'invito. In caso di inottemperanza, provvede all'emissione di apposita ordinanza di rimozione. Nel caso di cui alla lettera b) la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la necessità di realizzare opere, impianti o interventi di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - c) ogni qualvolta la collocazione del mezzo pubblicitario diventi incompatibile per ragioni di pubblico interesse o di tutela della circolazione e sicurezza stradale.
4. Il responsabile del servizio competente, al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, invita il titolare dell'autorizzazione, con provvedimento notificato all'interessato, a rimuovere l'impianto pubblicitario entro 10 gg. dalla notifica dell'invito.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve procedere a proprie spese alla rimozione dei mezzi pubblicitari la cui autorizzazione sia oggetto di decadenza o revoca. In caso di inottemperanza, provvede il Comune a spese dell'inadempiente.

Art. 20 - Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 30° giorno antecedente la scadenza.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale, fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

Art. 21 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che approva.
3. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in sede di rilascio di nuove autorizzazioni e di rinnovo di quelle preesistenti.